

## Il decreto “banche” in materia di erogazione di finanziamenti da parte dei fondi UE

Con decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 febbraio 2016 (il “Decreto”), il Governo Italiano ha varato una serie di modifiche normative riguardanti – tra le altre cose – l’autorizzazione dei fondi di investimento alternativi comunitari (FIA UE) all’erogazione diretta di finanziamenti in Italia.

Il Decreto si inserisce tra le riforme avviate dal legislatore nel 2012 al fine di ampliare l’accesso al credito per le imprese italiane, ed è volto a chiarire alcuni dubbi interpretativi in materia sorti a valle della conversione in legge del decreto legge 91/2014 (c.d. Decreto Competitività).

In particolare, il Decreto introduce all’interno del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza o “TUF”) una nuova sezione (Parte II, Titolo III, Capo II-*quinquies*, “OICR di credito”), prevedendo espressamente la possibilità per i FIA UE, accanto ai FIA italiani, di concedere finanziamenti erogati a valere sul proprio patrimonio a soggetti diversi dai consumatori (cfr. nuovo articolo 46-ter TUF).

L’autorizzazione di un FIA UE all’erogazione di finanziamenti in Italia è soggetta al rispetto dei seguenti requisiti:

- (i) sia autorizzato all’investimento in crediti (ivi inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio) nel paese di origine dall’autorità competente;
- (ii) sia costituito in forma chiusa e presenti uno schema di funzionamento – con particolare riferimento alle modalità di partecipazione – analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti;
- (iii) equivalenza delle norme del paese d’origine in materia di contenimento e di frazionamento del rischio (ivi incluse le limitazioni al ricorso alla leva finanziaria) con le norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti. Il requisito dell’equivalenza può essere verificato anche con riferimento alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, purché ne sia assicurata l’osservanza da parte dell’autorità competente dello stato membro di origine.

L’intenzione di avviare l’attività di investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia da parte di gestori di FIA UE deve essere comunicata alla Banca d’Italia, e l’operatività del FIA UE è sospesa per un periodo di sessanta giorni dalla relativa comunicazione. Entro tale termine Banca d’Italia può vietarne l’esercizio al richiedente.

Dal punto di vista operativo, il gestore del FIA UE (GEFIA) operante in Italia sarà soggetto alla normativa in materia di trasparenza e rapporti con i clienti previste per gli operatori Italiani, con espressa esclusione dell’obbligo di adesione a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste all’art. 128-bis del D.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo Unico Bancario o “TUB”), nonché alla vigilanza informativa da parte di Consob e Banca d’Italia.

È inoltre prevista l’applicazione, *mutatis mutandis*, delle sanzioni amministrative descritte Titolo VIII, Capi V e VI nel TUB. Al rispetto degli obblighi regolamentari è deputato il GEFIA del relativo FIA UE.

Da ultimo, il Decreto ha definitivamente chiarito, in risposta ai profondi dubbi sollevati dagli operatori in materia, che le previsioni normative di carattere fiscale inerenti alla ritenuta sugli interessi in relazione a

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

#### Roma

**Giuseppe De Simone**

Tel. +39 06 478751  
gdesimone@gop.it

**Matteo Gotti**

Tel. +39 06 478751  
mgotti@gop.it

#### Milano

**Matteo Bragantini**

Tel. +39 02 763741  
mbragantini@gop.it

**Domenico Gentile**

Tel. +39 02 763741  
dgentile@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Hong Kong

Londra

New York

[www.gop.it](http://www.gop.it)

finanziamenti erogati da fondi introdotte dal Decreto Competitività (e successivamente modificate) sono in ogni caso subordinate al rispetto della riserva di attività posta a livello primario dalle previsioni del TUB.

Le disposizioni introdotte dal Decreto in materia di erogazione diretta di finanziamenti in Italia da parte FIA UE sono soggette all'emanazione della regolamentazione di attuazione da parte di Banca d'Italia, tra cui quella in materia di partecipazione dei FIA UE alla Centrale dei Rischi anche per il tramite di banche o intermediari finanziari, al pari di quanto già previsto per i FIA Italiani.

Il Decreto è entrato in vigore il giorno 16 febbraio 2016 e dovrà essere presentato alle Camere per la sua conversione in legge entro un termine di 60 giorni.

#### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.